

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO  
Seconda Sezione Civile

**UDIENZA 10.5.2023**

Il Presidente di Sezione,

visto l'art 127 cpc il quale consente a decorrere dall'1.1.2023 la trattazione delle cause pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero mediante il deposito di note di trattazione scritta secondo le modalità indicate negli artt. 127 bis e ter cpc;

considerato che gli uffici della Corte non sono dotati di strumenti informatici adeguati per lo svolgimento delle cause mediante collegamenti audiovisivi;

ritenuto che le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc il quale così recita:

*L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.*

*Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.*

*Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.*

*Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.*

*Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.*

*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.*

**DISPONE**

**la sostituzione dell'udienza collegiale fissata per il giorno 10.5.2023 mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, escluse quelle per le quali sia stata già fissata l'udienza in presenza.**

**La sostituzione deve intendersi riferita esclusivamente alle cause da trattare con rito ordinario. Le cause soggette al rito del lavoro (es opposizione a ordinanza ingiunzione) e le cause fissate per la discussione orale ex art 281 sexies cpc saranno trattate in presenza**

### ASSEGNA

- termine perentorio fino al **giorno 10.5.2023** per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

### AVVERTE

- il mancato deposito di note scritte comporterà l'assegnazione di un nuovo termine e il mancato deposito delle note nel nuovo termine determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;
- entro 30 gg dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (10.5.2023 ore 23.59, cfr. art. 196 sexies disp. att. cpc), il collegio provvederà a sciogliere la riserva mediante deposito telematico del provvedimento (dal giorno della comunicazione a mezzo pec del provvedimento di assegnazione della causa a sentenza inizieranno a decorrere i termini di cui all'art. 190 cpc);
- l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico e di giuramento *di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate* sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00;

### AVVISA

- le parti che possono presentare istanza “motivata” di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso d'istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento della causa ad altra udienza.

Manda alla cancelleria:

per la comunicazione del presente decreto al COA di Catanzaro e la pubblicazione sul sito web della Corte;

per la comunicazione del presente decreto alle parti e ai consulenti tecnici (unitamente al modello del giuramento telematico);

Catanzaro, 23.4.2023

Il Presidente  
Dott.ssa Carmela Ruberto